

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2018/2019

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "*l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis che recita "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*";

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il D.A. n. 64/gab del 3 agosto 2018 e il relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto " *Calendari venatorio 2018/2019*", con il quale sono stati regolamentati i periodi e le specie per le quali è consentito il prelievo con l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2018/2019;

VISTA l'Ordinanza n. 847/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda) che in accoglimento del ricorso proposto da Legambiente Sicilia e dall'Associazione Italiana per il World Fund For Nature (WWF Italia) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Calendario Venatorio 2018/2019 nelle parti in cui :

a) "*autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina a far data dal 1 settembre 2018 anziché dal 1 ottobre 2018*";

b) "*autorizza il prelievo venatorio in Sicilia del Coniglio selvatico, nonché il prelievo anticipato dello stesso Coniglio selvatico e del Colombaccio dal 1 settembre 2018 ed il prelievo anticipato della specie Quaglia dal 16 settembre 2018 anziché dal 1 ottobre*";

c) "*autorizza il prelievo anticipato a far data dal 1 settembre 2018 delle specie Merlo, Gazza e ghiandaia a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse*";

d) “autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello al 31 anziché al 20 gennaio 2019”;

e) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 31 gennaio 2019, anziché al 31 dicembre 2018, o, in subordine, al 10 gennaio 2019;

f) “estende il prelievo venatorio delle specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e volpe fino al 10 febbraio 2019”;

RITENUTO di dovere dare immediata esecuzione all’ Ordinanza n. 847/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda)

RITENUTO di dovere regolamentare il prelievo venatorio delle specie Merlo, Gazza e Ghiandaia nel rispetto del parere reso dall’ISPRA;

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2 – Per tutto il mese di settembre 2018 è sospeso il prelievo venatorio delle specie indicate al punto 4.1.4 dell’articolo 4 dell’allegato “A” al Decreto n. 64/gab del 3 agosto 2018.

ART. 3 – Per tutta la stagione venatoria è sospeso il prelievo venatorio del Coniglio selvatico.

ART. 4 – Per tutto il mese di settembre è sospeso il prelievo venatorio del Colombaccio (Columba palumbus), della Quaglia (Coturnix coturnix) e della Tortora (Streptotelia turtur).

ART. 5 – Per tutto il mese di settembre 2018, il prelievo venatorio del Merlo (Turdus merula), della Gazza (Pica pica), della Ghiandaia (Garrulus glandarius) e della Volpe (Vulpes vulpes) è consentito, nella sola forma di appostamento temporaneo e senza l’ausilio di cani, esclusivamente nei giorni: 22,23,29 e 30. Per la specie Merlo è confermato il piano di abbattimento previsto dall’art. 6 dell’Allegato “A” del D.A. n. 64/gab del 3 agosto 2018.

ART. 6 – Con successivo provvedimento saranno stabilite le date di chiusura del prelievo venatorio per le specie: Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Volpe (Vulpes vulpes), Colombaccio (Columba palumbus), Beccaccia (scolopax rusticola).

ART. 7 – Le disposizioni contenute nel presente provvedimento trovano applicazione anche nei **Siti Natura 2000** di cui al D.A. n. 72/Gab del 29 agosto 2018, nel territorio **dell’Isola di Ustica** esterno al Sito Natura 2000 di cui al D.A. n. 71/Gab del 29 agosto 2018, nel territorio **dell’isola di Pantelleria** esterno al Parco nazionale “Isola di Pantelleria” di cui al D.A. n. 81/Gab dell’11 settembre 2018, nel territorio dell’arcipelago delle **Isole Egadi** esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre e nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre di cui al D.A. n. 74/Gab dell’11 settembre 2018, nel territorio dell’arcipelago delle **Isole Eolie** esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre e Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre di cui al D.A. n. 75/Gab dell’11 settembre 2018, nel territorio dell’arcipelago delle **Isole Pelagie** esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie e nel Sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre di cui al D.A. n. 77/Gab dell’11 settembre 2018, nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 **Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela** di cui al D.A. n. 76/Gab dell’11 settembre 2018, nel Sito della Rete Natura 2000 SIC. ITA020023 **Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana**, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina di cui al D.A. n. 78/Gab dell’11 settembre 2018, nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030042 **Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina** al D.A. n. 80/Gab dell’11 settembre 2018 e nel sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica di cui al D.A. n. 79/Gab dell’11 settembre 2018.

ART. 8 – Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Palermo **20 SET. 2018**



